



Cofinanziato
dall'Unione europea




Regione Umbria



FAQ - Risposte alle domande più frequenti

Ogni chiarimento riferito ai bandi del CSR Umbria può essere richiesto formulando specifici quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo email del Responsabile individuato dal bando stesso. Non sono ammessi, infatti, chiarimenti telefonici. Le risposte relative ai quesiti inerenti alla presentazione delle domande di sostegno sono raccolte e rese note attraverso il presente documento "FAQ - Risposte alle domande più frequenti".

CODICE INTERVENTO	SRD 07 – Azione 1
NOME INTERVENTO	Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio – economico delle aree rurali (Azione 1) reti viarie al servizio delle aree rurali.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ADOZIONE DEL BANDO	D.D n. 13650 del 19/12/2024 - Bur n. 61 (e s.m.i.) D.D n. 660 del 23/01/2025 - Bur n. 6 del 05.02.2025

Aggiornate al 25/02/2025

Quesito 1	In merito al bando in oggetto, per i comuni quale grado di approvazione deve avere il progetto (definitivo, esecutivo, ecc)?
Risposta 1	<p><i>Secondo quanto stabilito al punto 3.1 dell'avviso pubblico, alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la documentazione prevista nelle citate disposizioni comuni di cui alla DD n. 3407 del 27.03.2024, tra cui quella relativa alla cantierabilità degli investimenti, se acquisita.</i></p> <p><i>Pertanto, alla data di presentazione della domanda i livelli di progettazione sono quelli previsti all'art. 41 del D.lgvo 36/2023: progetto di fattibilità tecnico-economica oppure progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Si ricorda che entro 30 giorni dalla comunicazione di finanziabilità della domanda, i beneficiari devono inviare prova della presentazione della richiesta dei titoli abilitativi, autorizzazioni e/o pareri agli enti competenti, pena la decadenza della domanda di sostegno o dell'investimento oggetto dell'autorizzazione. La prova documentale di dette richieste deve essere inviata al Servizio competente.</i></p> <p><i>A tale riguardo, si rinvia espressamente a quanto stabilito dalle disposizioni comuni di cui alla DD n. 3407/2024 (punto 11, lettera c) documentazione attestante la cantierabilità degli interventi e punto 14. Ammissibilità delle domande di sostegno).</i></p>

Quesito 2	Per quanto riguarda invece la congruità degli incarichi per le spese tecniche devono essere fatte con il sistema sian anche quelle del Responsabile del fascicolo di domanda oppure possono fare l'incarico con base il DM140?
Risposta 2	<i>Le disposizioni comuni approvate con DD 3407/2024 prevede al punto 11, lettera d) – punto 8: “dimostrazione della congruità delle spese generali calcolate sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 e/o sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 19.06.2016.”</i>

Quesito 3	Tra la documentazione da allegare (PARTE III_3.1_c) si parla di documentazione attestante la cantierabilità dell'opera, che prevede l'atto di approvazione del progetto esecutivo per l'ente pubblico (in base all' Allegato 1 delle “disposizioni comuni.....” al paragrafo 11.c) Documentazione attestante la cantierabilità degli investimenti”) ma a seguire parla anche di opere con cantierabilità non ancora acquisita; non è chiaro se questa possibilità sia valida esclusivamente per i privati o anche per l'ente pubblico. In altri termini, per partecipare al bando l'ente pubblico deve aver approvato il progetto esecutivo dell'intervento?
Risposta 3	<i>Alla data di presentazione della domanda di sostegno, sia privato che pubblico non vi è l'obbligo di presentare il progetto esecutivo.</i>

Quesito 4	Se alla data di presentazione della domanda di sostegno, il Comune approva solo il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui al D.Lgvo 36/2023 (Allegato I.7) ed entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione approva ed invia il progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgvo 36/2023, viene riconosciuto il punteggio per “progettazione esecutiva”?
Risposta 4	<i>No. Il punteggio relativo “progettazione esecutiva” viene riconosciuto qualora alla data di presentazione della domanda il progetto risulti cantierabile.</i> <i>Pertanto ai fini del riconoscimento del punteggio, nel caso di Enti pubblici, il progetto alla data di presentazione della domanda di sostegno deve presentare il livello di progettazione esecutiva e dovrà risultare anche approvato dall'Ente stesso.</i> <i>Inoltre, si precisa che il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui al D.Lgvo 36/2023 (Allegato I.7) non è considerato sufficiente per l'attribuzione di alcun punteggio relativo al “livello di progettazione” (né quello relativo alla “progettazione non esecutiva” né quello relativo alla “progettazione esecutiva”).</i>

<p>Quesito 5</p>	<p>PUNTEGGIO n. 4.1.1: Numero di persone servite Si chiede se per “persone servite” si possono intendere anche il n° di ospiti annuali/dipendenti di strutture ricettive (anche membri del partenariato) che svolgono attività di ospitalità lungo infrastrutture oggetto di intervento. Dal registro delle presenze è possibile ottenere il dato.</p> <p>PUNTEGGIO n. 5.2.1: Progettazione esecutiva/progettazione non esecutiva Ai fini del punteggio, per il punto 5.2, per “progettazione esecutiva” si intende il progetto che alla data di presentazione della domanda di sostegno risulti cantierabile, ovvero atto di autorizzazione del progetto esecutivo. Al contrario, per “progettazione non esecutiva” cosa si intende esattamente? Progetto esecutivo non ancora approvato o anche progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) come definiti dal codice degli appalti.</p> <p>PUNTEGGIO n. 6.1.1: Collegamento con altri interventi CSR Il punteggio relativo alla “Coerenza con altri interventi” viene attribuito esclusivamente nel caso in cui venga prodotta apposita relazione illustrativa indicando, per il singolo richiedente o nel caso di partenariato, per i soggetti membri, gli specifici interventi del CSR 2023-2027 di cui risultino beneficiari. Si chiede se bisogna essere in possesso di un Nulla Osta del CSR alla data di presentazione della domanda di sostegno, o basta la partecipazione ad un bando del CSR.</p>
<p>Risposta 5</p>	<p>PUNTEGGIO n. 4.1.1: Numero di persone servite <i>Si. L’attestazione/relazione, dovrà essere documentata oggettivamente.</i></p> <p>PUNTEGGIO n. 5.2.1: Progettazione esecutiva/progettazione non esecutiva <i>Nel caso di applicazione del D.lgvo 36/2023: per progettazione non esecutiva si intende un livello di progettazione diverso da quello esecutivo. Pertanto, come riferito nella risposta al quesito 1, è riconducibile al progetto di fattibilità tecnico – economica.</i></p> <p>PUNTEGGIO n. 6.1.1: Collegamento con altri interventi CSR <i>Il criterio di selezione prevede “il richiedente o membro del partenariato” è beneficiario di almeno un altro intervento del CSR 2023-2027, ne deriva che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, alla data di presentazione della domanda di sostegno, la concessione degli aiuti sia stata emessa.</i></p>
<p>Quesito 6</p>	<p>Premesso che venga presentato un progetto da un partenariato costituito da Enti pubblici, nel caso in cui il progetto insista sul miglioramento di strade che attraversano i territori del comune capofila e del comune partner, gli interventi fanno capo solo al capofila?</p>

Risposta 6	<p><i>Il soggetto che presenta domanda di sostegno assume, con la sottoscrizione della stessa, gli impegni previsti dall'Avviso, nonché quelli derivanti dalla concessione degli aiuti nel rispetto di eventuali prescrizioni tecnico amministrative stabilite in sede di concessione.</i></p> <p><i>È responsabile, nei confronti della Regione, degli effetti dell'inosservanza degli adempimenti previsti, compresa la restituzione del contributo nel caso di riduzione/revoca dello stesso, come previsto dalle disposizioni in materia di Sviluppo Rurale.</i></p> <p><i>Fermo restando le spese ammissibili stabilite nell'avviso pubblico e nei documenti nazionali sull'ammissibilità delle spese, sono oggetto di contributo le spese direttamente sostenute dal capofila che presenta la domanda di sostegno e le successive domande di pagamento.</i></p> <p><i>Pertanto, i giustificativi di spesa dovranno essere intestati al soggetto richiedente gli aiuti (capofila) e dallo stesso effettivamente sostenute, secondo le modalità ed i tempi stabiliti nell'avviso e nella concessione degli aiuti.</i></p>
------------	---

Quesito 7	<p>Il comune partner deve autorizzare i lavori per il tratto di strada comunale che attraverso il suo territorio?</p>
Risposta 7	<p><i>Di norma, sia nel caso di soggetti privati che pubblici, è il titolare dei terreni/immobili, che richiede e acquisisce i titoli abilitativi, autorizzazioni, comunicazioni e pareri e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti normative in relazione alla tipologia degli interventi, alla natura delle opere e alla loro ubicazione (vincolo paesaggistico- ambientale, archeologico, sismico, idraulico, edilizio, Natura2000).</i></p> <p><i>Tuttavia resta facoltà degli Enti che partecipano alla forma associativa, disciplinare i ruoli e le attività degli stessi, fermo restando che il progetto dovrà risultare regolarmente autorizzato, ai sensi delle normative ad esso applicabili.</i></p>

Quesito 8	<p>Nella parte III dell'avviso pubblico, in riferimento al punto 3.1, viene detto che nell'ambito della documentazione soggettiva nel caso di domanda presentata da Enti pubblici, dovrà essere prodotta:</p> <p>- "l'impegno dell'Amministrazione comunale ad acquisire nel patrimonio dell'Ente, la strada vicinale ad uso pubblico o di eventuali rate di terreno che beneficiano del contributo richiesto", vuol dire che il capofila deve acquisire nel proprio patrimonio le strade di proprietà del soggetto partner?</p>
Risposta 8	<p><i>Ciascun Ente che partecipa al partenariato si impegna ad acquisire la strada vicinale ad uso pubblico o eventuali rate di terreno che beneficiano del contributo richiesto, ricadente nel proprio territorio amministrativo, nel patrimonio dell'Ente. Resta ferma la possibilità per gli Enti, qualora ne ricorra l'opportunità, di acquisire al proprio patrimonio nuovi tratti di strada. A questo proposito si ricorda che l'acquisto di terreni è ammissibile nel limite stabilito all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/2115.</i></p>

Quesito 9	Nel caso di progetto presentato da Comuni in forma associata, l'ATS è un atto consentito per il partenariato? Se sì l'ATS va registrata prima della presentazione della domanda di sostegno?
Risposta 9	<i>L'intervento SRD07 – Azione 1 prevede quali beneficiari: Soggetti pubblici o privati, anche in forma associata. Di norma, le forme associative più diffuse, a titolo esemplificativo, sono: Consorzio, ATI (Associazione Temporanea di Impresa) e ATS (Associazione Temporanea di Scopo). L'atto può essere registrato successivamente e presentato entro il termine stabilito al punto 11 delle disposizioni comuni (DD 3407/2024). Si evidenzia tuttavia che la domanda di sostegno deve essere corredata, come previsto al punto 3.1 del bando, della documentazione indicata nelle disposizioni comuni, tra cui quella indicata alla lettera a) per le aggregazioni costituende.</i>

Quesito 10	Le strade oggetto dell'intervento devono essere collegate tra loro o possono essere anche scollegate?
Risposta 10	<i>Un progetto può riguardare interventi su una sola strada o su più strade direttamente collegate tra loro. Non sono ammissibili interventi puntuali e/o frammentari distribuiti a macchia di leopardo, su uno o più tratti stradali. Gli interventi puntuali devono costituire parte funzionale al progetto.</i>

Quesito 11	Tra i beneficiari del contributo ci sono i Soggetti Pubblici, in questa definizione sono considerati anche i Consorzi e le APS?
Risposta 11	<i>Si fa rinvio alla precedente risposta n.3, precisando che per l'individuazione della natura privata/pubblica di ciascun soggetto partecipante, da cui dipenderà l'entità del contributo oltreché l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, il richiedente dovrà darne dimostrazione mediante l'atto costitutivo del soggetto in questione.</i>

Quesito 12	Il soggetto pubblico partner del progetto può presentare un proprio progetto a valere sullo stesso Avviso Pubblico?
Risposta 12	<i>Sì, purché i progetti non interessino il medesimo tratto di strada. Si applica inoltre, il massimale di spesa pari ad 1.000.000,00 per operazione di investimento.</i>

Quesito 13	È possibile inserire in domanda i vicoli che percorrono il centro storico/abitato?
Risposta 13	<i>No, in quanto la ridotta larghezza dei vicoli presenti nel centro storico - abitato non consente di assimilarli alle infrastrutture viarie finanziate dall'intervento SRD07-azione 1. Si fa presente inoltre che tale fattispecie potrebbe essere prevista nell'ambito dell'intervento SRG06.</i>

Quesito 14	Le spese tecniche sono al 12%, comprensive anche del RFD o per la figura dell'RFD c'è una percentuale dedicata?
Risposta 14	<i>Le "spese tecniche" sono ricomprese nell'ambito delle spese generali. Nel limite stabilito per le spese generali sono comprese tutte le spese ritenute ammissibili. A tale riguardo, oltre a quanto stabilito nel bando, si deve far espresso rinvio a quanto previsto al punto 6, lettera a) della DD 3407/2024 in merito alla tipologia delle spese ammissibili ed al limite stabilito.</i>

Quesito 15	È ammissibile all'interno di un'azienda la realizzazione di una strada privata che sarà fruibile ai clienti di un frantoio che verrà utilizzato (probabilmente usufruendo delle risorse del Bando SRD01)?
Risposta 15	<i>È ammissibile la viabilità localizzata su terreni di proprietà di soggetti privati, in forma singola ed associata. La viabilità non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima della stessa.</i>

Quesito 16	Nel caso di un progetto presentato da un partenariato, esiste un limite di metri di strada del capofila?
Risposta 16	<i>Non è previsto un limite minimo e massimo di lunghezza di viabilità oggetto di investimento.</i>

Quesito 17	Per la richiesta dei preventivi per delle spese non comprese nei prezziari regionali è possibile utilizzare il MEPA oltre al SIAN?
Risposta 17	<i>Alla data del 25.02.2024, nell'ambito della programmazione 2023/2027 non è stata implementata nel portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) la funzionalità di Gestione Preventivi. Pertanto, si applica quanto segue: 1. Le richieste dei preventivi ad almeno tre ditte fornitrici devono avvenire tramite l'indirizzo PEC del richiedente gli aiuti, da inoltrare separatamente a ciascun fornitore. Come chiarito dai referenti AGEA, nel caso in cui l'acquisizione di preventivi siano funzionali all'elaborazione dei computi metrici possono essere acquisiti dai progettisti incaricati alla predisposizione dei computi metrici. 2. L'invio dei preventivi da parte dei fornitori/produttori deve avvenire tramite PEC in risposta alla PEC di richiesta.</i>

3. Copia delle PEC di richiesta dei preventivi e copia delle PEC con cui gli operatori hanno inviato le offerte devono essere caricate tramite procedura informatica come documentazione da allegare alla domanda su SIAN.

Le modalità sopra descritte rimangono valide fino ad avvenuta implementazione dell'apposita funzionalità nella piattaforma SIAN o nel caso di ulteriori eventuali malfunzionamenti della procedura tramite SIAN, da dimostrare tramite apertura di un ticket, da inviare a corredo della domanda.

Si ricorda quanto previsto alla lettera d) del punto 11 della DD 3407/2024 in merito alle informazioni che devono essere riportate nei preventivi di spesa.

Nel caso di spese generali la congruità è dimostrata sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia n. 140/2012 e/o sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 19.06.2016, come stabilito nelle disposizioni comuni approvate con DD 3407/2024.

Per tipologie di spese generali non previste dai citati Decreti (esempio: spese notarili), è necessario stabilire la congruità dell'importo richiesto sulla base di almeno tre preventivi di spesa.

Nel caso di Enti pubblici, il ricorso al MEPA/altre piattaforme certificate digitali di approvvigionamento può essere considerato procedura alternativa alla richiesta preventivi tramite sian, come chiarito dai referenti AGEA.

Si ricorda tuttavia che, al fine di valutare la congruità dell'importo richiesto è necessario ottenere almeno tre offerte da parte di operatori economici indipendenti.